



**Università
di Brescia**

Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

emanato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017
emendato con D.R. n. 898 del 25 settembre 2026

TITOLO I — Ambito di applicazione e programmazione triennale

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il Regolamento disciplina, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice Etico, le seguenti procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 Programmazione triennale e ripartizione delle risorse

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta ogni anno la programmazione triennale del personale, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con le disponibilità previste nel bilancio unico di Ateneo al fine di garantirne la sostenibilità economica.

2. Il Senato fissa i criteri per la ripartizione delle risorse disponibili ai Dipartimenti e il Consiglio di Amministrazione autorizza la suddivisione dei punti organico tra le categorie (professori prima fascia, professori seconda fascia e ricercatori) in modo da garantire una composizione dell'organico dei professori e ricercatori in linea con le percentuali ed i criteri fissati dalla normativa in materia di reclutamento e di modalità di copertura dei posti.

TITOLO II - Procedura di copertura dei posti ai sensi dell'art. 18 della Legge 240/2010

Art. 3 Richiesta di attivazione della procedura di chiamata

1. Il Consiglio di Dipartimento propone al Senato Accademico l'attivazione delle procedure di chiamata di posti di prima e di seconda fascia, in funzione delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, coerentemente con quanto previsto all'art.2.

2. La richiesta è approvata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta ai professori di prima fascia e a maggioranza assoluta, se la procedura di selezione riguarda docenti di prima fascia, ovvero nella composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia e a maggioranza assoluta, se la procedura di selezione riguarda docenti di seconda fascia. Viene acquisito il parere del Consiglio di Facoltà.

3. La delibera del Dipartimento stabilisce:

- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b) il gruppo scientifico disciplinare e l'eventuale settore scientifico disciplinare;



- c) la sede di servizio e, nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento dell'attività assistenziale, l'indicazione della struttura di svolgimento della stessa nell'ambito e secondo quanto previsto dagli atti che disciplinano i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie;
- d) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- e) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente;
- f) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera;
- g) le modalità di copertura finanziaria del posto di cui si richiede l'assegnazione, se interamente a carico del bilancio universitario o se finanziato da soggetti esterni ai sensi dello specifico regolamento di Ateneo.

Art. 4

Attivazione della procedura di chiamata

1. Il Senato Accademico, valutata la coerenza delle richieste di cui al precedente art. 3 con gli obiettivi didattici e di ricerca dell'Ateneo e del Dipartimento, delibera l'attivazione della procedura.

Art.5

Indizione della procedura di selezione

1. La selezione per la chiamata di professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi dell'art.18, comma 1 della legge 240/2010 è avviata con bando pubblico, emanato con decreto rettorale, pubblicato sul sito di Ateneo con contestuale avviso sulla Gazzetta Ufficiale nonché sui siti del Ministero e dell'Unione Europea.
2. Il bando indica:
 - a) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla selezione, secondo quanto prescritto all'art. 6;
 - b) il trattamento economico e previdenziale;
 - c) le modalità e il termine di presentazione delle domande, comunque non inferiore ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
 - d) la previsione dello svolgimento di una prova didattica nel caso in cui il candidato non sia già Professore di prima o seconda fascia in una Università italiana, o non ricopra una posizione equivalente in Università di altro Paese aderente all'OCSE. Nel caso di attività didattica frontale svolta dal candidato inquadrato presso Università di altro paese aderente all'OCSE in posizione diversa da quella di professore, la Commissione valuta la sussistenza delle condizioni per l'esonero dalla prova didattica sulla base della documentazione prodotta dal candidato e della posizione ricoperta, avendo come riferimento le tabelle ministeriali di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere;
 - e) tutte le informazioni contenute nella delibera del Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 3, c. 3.

Art. 6

Requisiti di partecipazione e modalità di presentazione della domanda

1. Alla procedura possono partecipare:
 - a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il gruppo scientifico disciplinare e per le funzioni oggetto della procedura selettiva, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle stesse;



b) gli studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 per la fascia corrispondente a quella oggetto del bando, limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 8, della Legge n. 240/2010, fatta salva l'applicazione dell'art. 29, comma 4, della medesima legge;

c) i professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia per la quale viene emanato il bando;

d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello almeno pari a quello oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

2. In conformità con quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. b), della Legge 240/2010, non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che effettua la chiamata, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

3. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate per via telematica con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione, unitamente al curriculum vitae e alle pubblicazioni, secondo quanto stabilito dal bando.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La selezione è effettuata da apposita Commissione, nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha promosso l'avvio della procedura. Il decreto di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito di Ateneo.

2. La delibera del Consiglio di Dipartimento, avente ad oggetto la proposta di composizione della Commissione, è assunta nella composizione ristretta ai professori di prima fascia e a maggioranza assoluta, se la procedura di selezione riguarda docenti di prima fascia, ovvero nella composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia e a maggioranza assoluta, se la procedura di selezione riguarda docenti di seconda fascia.

3. Per la formazione delle Commissioni si osservano le seguenti regole:

a) per le procedure relative alla chiamata di professori di prima fascia, la Commissione è composta da tre professori di prima fascia; per quelle relative alla chiamata di professori di seconda fascia, la Commissione è composta da tre professori, di cui almeno due di prima fascia;

b) un componente delle Commissioni di cui alla lettera a) è proposto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori interni o esterni appartenenti al gruppo concorsuale oggetto del bando;

c) gli altri due componenti effettivi nonché un componente supplente delle Commissioni di cui alla lettera a), nell'eventualità di dimissioni di un commissario, esterni all'Ateneo e appartenenti ad Atenei diversi tra loro, sono individuati tramite sorteggio operato dall'Ufficio del personale docente all'interno di una rosa di sei nominativi, proposta dal Consiglio di Dipartimento, il quale individua i docenti sorteggiabili appartenenti al gruppo concorsuale oggetto della selezione. I professori sorteggiabili devono aver dato la propria disponibilità a far parte della Commissione e non devono trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai commi 4 e 5.

Il Consiglio di Dipartimento garantisce, ove possibile, l'equilibrata rappresentanza di genere. Alla delibera del Consiglio di Dipartimento sono allegati i curricula dei professori indicati nella rosa individuata, insieme alle dichiarazioni sopra indicate.



4. Della Commissione non possono fare parte i professori che:
 - a) abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge 240/2010, nei due anni precedenti l'avvio della procedura selettiva;
 - b) siano stati componenti di commissioni dell'Ateneo in più di due procedure concorsuali nell'anno solare nel quale è indetta la procedura di selezione;
 - c) siano stati componenti della commissione nazionale per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale, per il settore concorsuale oggetto della procedura selettiva, e, alla data di emanazione del bando, non siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del mandato;
 - d) ricoprano la carica di componenti del CUN.
5. Nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, si prevede che:
 - a) ciascuno dei candidati, prima della data di insediamento della Commissione e specificando i motivi su cui si fonda la richiesta, può proporre istanza di ricusazione, sulla quale decide il Rettore;
 - b) i componenti della Commissione, in un modulo predisposto dall'Amministrazione e allegato al verbale della riunione nella quale prendono visione dell'elenco dei partecipanti alla procedura, dichiarano il tipo di rapporti a qualsivoglia titolo intercorsi o in essere con i candidati e che non sussistono, rispetto ai candidati, situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse.
6. L'amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle autodichiarazioni rilasciate dai componenti della Commissione.
7. Il componente della Commissione che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dall'art. 51 del Codice di procedura civile o in una situazione di conflitto di interesse, quale la stabile comunione di interessi o di vita con un candidato, ha l'obbligo di presentare le proprie dimissioni e di astenersi dal compimento di atti inerenti alla procedura. Le dimissioni sono motivate e producono effetto solo dopo l'accettazione del Rettore.
8. A seguito del provvedimento del Rettore, che accerta l'esistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile o di una situazione di conflitto di interesse, l'Ufficio del personale docente dell'Ateneo provvede tempestivamente a integrare la Commissione attraverso un sorteggio all'interno della rosa di cui al comma 3.

Art. 8 Svolgimento della selezione

1. Nel corso della prima seduta la Commissione nomina tra i suoi componenti un Presidente e un Segretario verbalizzante.
2. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
4. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l'attività didattica di ciascun candidato sulla base di criteri predeterminati e per i quali sia stata esplicitata l'incidenza ponderale (in modo analitico o riassuntivo), resi noti attraverso la pubblicazione del relativo verbale. La Commissione procede poi alla valutazione comparativa dei candidati.



5. Per i candidati che devono sostenere la prova didattica la Commissione individua cinque argomenti inerenti a temi attinenti al gruppo scientifico disciplinare oggetto del bando da assegnarsi con ventiquattrore di anticipo rispetto allo svolgimento della prova. A tal fine il candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà l'oggetto della lezione. La prova è pubblica. La mancata presentazione di un candidato alla prova sarà considerata definitiva manifestazione della sua volontà di rinuncia alla procedura. La prova è valutata superata o non superata. Qualora la prova non sia superata, il candidato è escluso dal prosieguo della procedura di valutazione.
6. La Commissione accerta, ove previsto dal bando, le competenze linguistiche necessarie.
7. Con motivata dichiarazione, idonea a rendere conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva, la Commissione indica il candidato vincitore e a seguire gli eventuali idonei.
8. La Commissione conclude i suoi lavori e invia gli atti al Rettore per la relativa approvazione entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina.
9. A seguito di richiesta motivata del Presidente della Commissione, il Rettore può prorogare per una sola volta, e per un periodo non superiore a due mesi, il termine per la conclusione della procedura.
10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8 o, in caso di concessione della proroga, quello di cui al comma 9, il Rettore dispone lo scioglimento della Commissione e ne nomina una nuova in sostituzione della precedente.
11. Entro i trenta giorni successivi alla loro ricezione, il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura. Nel caso in cui riscontri irregolarità, rinvia con provvedimento motivato gli atti stessi alla Commissione, fissando un termine per l'adeguamento ai rilievi formulati.
12. Gli atti della procedura, una volta approvati, sono pubblicati sul sito dell'Ateneo.

Art. 9 Chiamata

1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni successivi all'approvazione degli atti da parte del Rettore (il termine è sospeso nel mese di agosto), il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del candidato risultato vincitore, ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata. In caso di rinuncia del vincitore, la Commissione è riconvocata dal Rettore su richiesta del Consiglio di Dipartimento per l'individuazione del candidato vincitore tra gli idonei.
2. Ai fini della scelta, il Consiglio di Dipartimento può invitare il candidato indicato dalla Commissione ad illustrare le attività di ricerca in corso e/o svolgere una lezione.
3. Nel caso in cui, nel termine suddetto, il Dipartimento non adotti alcuna delibera è tenuto a darne motivazione al Rettore e non può richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di alcun posto di professore di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo gruppo scientifico disciplinare e settore scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.



4. La delibera del Consiglio di Dipartimento è assunta a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, se la proposta di chiamata riguarda un professore di prima fascia, e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, se la proposta di chiamata riguarda un professore di seconda fascia. Viene acquisito il parere del Consiglio di Facoltà.

5. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla proposta di chiamata, fissando la decorrenza della presa di servizio al primo marzo e al primo settembre di ogni anno, salvo che il Consiglio di Dipartimento che ha formulato la proposta, per comprovate ragioni legate alle esigenze didattiche e/o dell'attività assistenziale, non richieda una presa di servizio in data diversa e il Consiglio di Amministrazione accolga la richiesta.

6. Il Consiglio di Amministrazione, delibera a maggioranza assoluta in merito alla proposta di chiamata del Dipartimento.

Art. 10

Procedura ai sensi dell'art. 18, comma 4

1. Il Consiglio di Dipartimento, con la delibera di cui all'art. 3 del presente Regolamento, può chiedere l'attivazione delle procedure di chiamata di posti di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, riservati ai candidati che, nel triennio precedente alla emanazione del bando, non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Ateneo.

2. Alla procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente titolo.

TITOLO III - Procedure ai sensi dell'art. 24, commi 5, 5-bis e 6, della Legge n. 240/2010

Art. 11

Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto del ricercatore assunto ai sensi dell'art. 24, c. 3 lett. b) della Legge 240/2010, il Consiglio di Dipartimento valuta l'attività svolta dal titolare del contratto stesso in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

2. A questo proposito il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del presente Regolamento, richiede l'attivazione di una procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia riservata ai soggetti di cui al precedente comma.

Il provvedimento di indizione, pubblicato sull'Albo di Ateneo, deve contenere i seguenti elementi:

- a) nominativo del candidato di cui al comma 1;
- b) gruppo scientifico disciplinare e settore scientifico disciplinare relativi al posto da coprire;
- c) sede di servizio e, nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento dell'attività assistenziale, l'indicazione della struttura di svolgimento della stessa;
- d) termine per la presentazione delle domande, eventualmente con modalità telematica;
- e) documentazione da allegare alla domanda, compreso, eventualmente, il numero massimo delle pubblicazioni da presentare, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, comma 3, lett. e).



3. La valutazione è affidata ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Consiglio, composta da tre docenti, di cui almeno due di prima fascia, inquadrati nel medesimo settore scientifico disciplinare oggetto della valutazione o in un settore scientifico disciplinare appartenente al medesimo gruppo scientifico disciplinare; almeno due componenti non devono essere in servizio nell'Ateneo. Ai componenti della Commissione si applicano gli stessi criteri di cui all'art. 7, c. 4.
4. La Commissione stabilisce preliminarmente i criteri e le modalità di valutazione del candidato, nel rispetto delle disposizioni ministeriali; trovano applicazione le disposizioni del presente Regolamento di cui all'art. 7, commi 4, 5, 6, 7 e 8, in quanto compatibili, nonché quelle di cui all'art. 8, commi 1, 2 e 3.
5. La Commissione deve concludere i propri lavori entro 45 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma 1.
6. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Direttore del Dipartimento, previa verifica sulla regolarità formale degli atti da parte del Direttore Generale.
7. Il Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia, sentito il parere del Consiglio di Facoltà, ove previsto, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato nel ruolo dei professori di seconda fascia.
8. Il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta provvede alla chiamata, fissando la decorrenza della presa di servizio in modo da garantire continuità rispetto alla scadenza del contratto da ricercatore.

Art. 11-bis

Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis, della Legge 240/2010

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, la procedura di valutazione di cui all'art. 11 può essere anticipata dopo il primo anno di contratto del ricercatore assunto ai sensi dell'art. 24, c. 3 lett. b) della Legge 240/2010, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.
2. Si applicano tutte le disposizioni di cui all'art. 11, commi 2, 3, 4, 6 e 7.
3. Il candidato è tenuto allo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza, che verrà svolta secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5 del presente Regolamento, per quanto compatibili.
4. La procedura si conclude con l'approvazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione e fissazione della data della presa di servizio nel ruolo dei professori di seconda fascia, con contestuali dimissioni dalla posizione di ricercatore da parte del titolare del contratto.



Art. 12

Procedura ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010

1. Per le chiamate nel ruolo di professori di prima e seconda fascia, rispettivamente, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato, che siano in servizio presso l'Ateneo e abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, il Consiglio di Dipartimento individua, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 2, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti di prima e seconda fascia (se le procedure si riferiscono a un docente di seconda fascia) o dei componenti di sola prima fascia (se le procedure si riferiscono ad un docente di prima fascia), i gruppi scientifico disciplinari e i settori scientifico disciplinari per i quali chiedere la copertura. La delibera è sorretta da adeguata motivazione, nel rispetto dei criteri correlati alle esigenze didattiche e scientifiche, accordando un particolare rilievo al merito dei possibili singoli candidati all'upgrade in relazione alla didattica, alla ricerca e alle attività svolte nell'interesse del Dipartimento e dell'Ateneo.
2. La procedura è indetta con avviso emesso con Decreto del Direttore del Dipartimento e pubblicato sull'Albo dell'Ateneo con le indicazioni di cui ai punti da b) ad e) dell'art.11, comma 2. La valutazione è affidata ad una Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Consiglio e sentiti i docenti di prima fascia del settore scientifico disciplinare (o del gruppo scientifico disciplinare).
3. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento di cui agli artt. 7 e 8.
4. La Commissione conclude i suoi lavori entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina. A seguito di richiesta motivata del Presidente della Commissione, il Direttore può prorogare per una sola volta, e per un periodo non superiore a due mesi, il termine per la conclusione della procedura.
5. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Direttore del Dipartimento, previa verifica sulla regolarità formale degli atti da parte del Direttore Generale, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
6. Entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento, sempre in composizione ristretta, e con maggioranza qualificata, sentito il parere del Consiglio di Facoltà, ove previsto, propone ai competenti organi dell'Ateneo la chiamata del candidato idoneo.
7. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla proposta di chiamata, fissando la decorrenza della presa di servizio al primo marzo e al primo settembre di ogni anno, salvo che il Consiglio di Dipartimento che ha formulato la proposta, per comprovate ragioni legate alle esigenze didattiche e/o dell'attività assistenziale, non richieda una presa di servizio in data diversa e il Consiglio di Amministrazione accolga la richiesta.

**TITOLO IV - Chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della
Legge 230/2005**

Art.13

Procedura



1. Il Consiglio di Dipartimento, nella sua composizione limitata al ruolo corrispondente ed a quelli superiori e con delibera assunta a maggioranza assoluta, può chiedere al Rettore l'attivazione della chiamata di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, in base alle esigenze dell'offerta formativa della struttura e nel rispetto dei criteri e requisiti fissati dal MUR. Nel caso di chiamata diretta di studiosi vincitori di programmi European Research Council (ERC) Advanced Grant, il Consiglio di Dipartimento può proporre al Rettore, con motivata richiesta, l'inquadramento stipendiale sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.
2. Il Rettore, tenuto conto delle esigenze dell'offerta formativa e della ricerca, sentito il Senato Accademico, sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata e di eventuale attribuzione della classe di stipendio.
3. Nel caso in cui la proposta venga accolta dal Consiglio di Amministrazione, la proposta è inviata al Ministero secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
4. A seguito della ricezione del nulla osta del Ministero alla chiamata diretta, il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio.

TITOLO V - Disciplina transitoria

Art. 14

Norme transitorie

1. Il ricorso alla procedura disciplinata dal Titolo III è consentito nel rispetto delle percentuali ed entro i termini fissati dall'art. 24, comma 6 della Legge 240/2010.